



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ETS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

STATUTO ENS

Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi
Associazione di Promozione Sociale o in breve “ENS” E.T.S. – A.P.S.



**Statuto approvato dal XXIX Congresso Nazionale
Straordinario ENS il 22 novembre 2025 Rimini (RN)**

TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
Art. 1 Costituzione e natura giuridica

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi – Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale -, in breve “ENS ETS APS.”, è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale delle persone sorde, per unanime volontà dei Sordi italiani. Al fine di ricordare le tappe significative dell'ente, il 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell'ENS, è istituita la festa nazionale dell'Ente; il 24 settembre, giorno della costituzione dell'ENS come Associazione tra i sordi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Sordi, mentre l'ultimo sabato del mese di settembre si celebra la Giornata Mondiale del Sordo, organizzata per la prima volta dall'ENS a Roma nel 1958.

L'Ente, costituito dalle associazioni italiane delle persone sorde, è un ente morale ai sensi delle leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698, con personalità giuridica di diritto privato, di cui al D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125).

È iscritta nel Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed in quello delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

È associazione benemerita del Comitato Italiano Paralimpico.

Ha la sua sede legale attualmente in Roma Via Gregorio VII n.120 – cap 00165, presso la sede centrale, la sede può essere trasferita nell'ambito del Comune di Roma con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

L'ENS esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché, dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dalle leggi e dal presente Statuto.

È iscritta nel Registro di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2015 sul “Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli Enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni” ai sensi dell'art. 4 della Legge 1° marzo 2006, n. 67.

L'ENS si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla Carta dei diritti dell'uomo, alla Dichiarazione di Salamanca del 1984 in materia di educazione, alla Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione del 2002, alla Conferenza di Salonicco del 2003 sulle pari opportunità dei disabili nel mondo del lavoro, alle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988 (C 187 del 18.07.1988) e del 18 novembre 1998 (C 379 del 07.12.1998), alla Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità 13.12.2006 ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 03.03.2009, alla Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, al comma 1 dell'art. 34-ter della Legge 21 maggio 2021 n. 69 che recita “la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LISt)”, e ai documenti e dichiarazioni nazionali ed internazionali tendenti a garantire l'attuazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive.

L'Ente Nazionale Sordi riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci volontari di età fino ai 35 anni, quali agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità e sostenitori dei vulnerabili.

Art. 2 Finalità

L'ENS opera, con criteri di assoluta apartiticità e aconfessionalità, senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di inclusione dei sordi nella società, perseguendo l'unità della categoria.

A tal fine, promuove e valorizza la dignità e l'autonomia delle persone sorde, i loro pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l'autodeterminazione, l'accessibilità e l'informazione, l'educazione, la formazione e l'inclusione scolastica, post scolastica, formazione universitaria e post universitaria, professionale, lavorativa e sociale, favorendo il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative, promuovendo la lingua dei segni e la lingua dei segni tattile, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.

L'ENS garantisce, tutela e promuove il diritto alla libertà di scelta di comunicazione della persona sorda.

Art. 3 Attività Istituzionali

L'Ente, nel perseguimento delle proprie finalità intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art.5 D.Lgs. 117/17 lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e promozionali;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione in particolare:

1. promuove e ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi, linee guida, buone prassi, a tutela delle persone sorde;
2. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;
3. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della salute della persona, della profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell'educazione sanitaria, anche in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale;
4. partecipa, a mezzo di propri rappresentanti, agli enti preposti alla tutela delle persone sorde, secondo le leggi vigenti;
5. promuove ed attua iniziative in favore dei sordi anche mediante la creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con pubbliche amministrazioni, società e/o organismi competenti, pubblici e/o privati, secondo i principi di co-programmazione e co-determinazione di cui agli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
6. promuove iniziative nel campo della ricerca e della sperimentazione tecnologica, favorendo l'utilizzo dei risultati per l'abbattimento delle barriere della comunicazione e l'accessibilità universale nel campo dei media, della telefonia fissa e mobile, dell'informatica, del digitale e quant'altro ad esso attinente;
7. istituisce, anche con la partecipazione di propri soci, cooperative, imprese sociali e/o comitati, per la gestione di specifiche attività e per l'erogazione di servizi;
8. promuove ed organizza, attività didattica domiciliare, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale;
9. collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico pienamente inclusivo attraverso il sistema del bilinguismo, della Lingua dei Segni Italiana, della LIS tattile e della lingua parlata/scritta;
10. promuove e organizza, anche in collaborazione con i Ministeri, le Università, le Regioni, gli Enti Pubblici, iniziative di sensibilizzazione e operative per l'apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile, iniziative per la formazione, specializzazione e/o aggiornamento di Docenti dei corsi di Lingua dei Segni e LIS tattile, Assistenti alla comunicazione, Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile, Traduttori e Mediatori della Lingua dei Segni Italiana (LIS) secondo i programmi e le procedure definite nel Piano di Offerta Formativa dell'ENS;
11. collabora con Università, Istituti di ricerca, Organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per lo sviluppo delle capacità operative nelle varie attività artigiane, professionali e imprenditoriali, organizzando anche tirocini lavorativi, stage ed esperienze formative presso strutture ed enti pubblici e privati;
12. cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali, promuovendo la tutela dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù, gli anziani e la condizione femminile della categoria;
13. può collaborare con le Associazioni Nazionali di interpreti e di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute dallo Stato;
14. può favorire/supportare iniziative di patronato in favore dei sordi, autonomamente o in accordo con altri soggetti;
15. può concorrere, in caso di discriminazione dovuta alla sordità o ogni volta che sarà ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo Nazionale, all'assistenza dei propri soci o dei dirigenti, per questioni sorte nello svolgimento delle proprie funzioni, nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa sia in sede giudiziale che extragiudiziale;

16. può organizzare raccolte di fondi come definite nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, ossia attività ed iniziative anche in forma organizzata e continuativa finalizzate a finanziare le attività di interesse generale dell'ENS, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;

17. nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità statutarie, può aderire ed essere membro di organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o connessi; e parimenti può affiliare associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o connessi;

18. può svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano direttamente connesse e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti consentiti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e sempre a condizione che abbiano carattere di sussidiarietà.

19. può svolgere attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

20. può organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;

21. può svolgere servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilità sensoriale, anche con disabilità aggiuntive.

22. può organizzare e svolgere eventi ed attività sportive e di promozione sportiva, favorire la partecipazione ad eventi sportivi in tutto il mondo delle persone sorde;

23. può promuovere tutte le azioni necessarie a prevenire le violenze contro le persone svantaggiate.

24. può organizzare e svolgere eventi culturali e di promozione, divulgazione delle attività come festival (di musica, arte, cinema, ecc.), mostre (d'arte, di design, ecc.), spettacoli (teatrali, di danza, concerti) e conferenze e scambi culturali e gemellaggi. Altre manifestazioni includono fiere, presentazioni di libri o film, visite guidate, e laboratori creativi, che celebrano e promuovono gli aspetti artistici, storici e sociali di una comunità includendo la piena accessibilità;

25. Può promuovere iniziative nel campo del turismo accessibile, favorendo l'abbattimento delle barriere della comunicazione e l'accessibilità universale in vari ambiti attinenti nei territori, nei siti di interesse turistico culturale, nei musei e quant'altro ad esso attinente.

Inoltre, L'Ente può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice; altresì potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo Nazionale può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 4 Corpo Sociale

Il corpo sociale dell'ENS è composto da:

1) Soci Effettivi: Affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva e che risultano riconosciuti tali ai sensi della legge n. 381/1970 e s.m.i.,

2) Soci aggregati: i genitori di persona minorenni, il tutore, il curatore e l'amministratore di sostegno di coloro i quali sono affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva e che risultano

riconosciuti sordi ai sensi della legge n. 381/1970 e s.m.i. e coloro che siano colpiti da sordità profonda a qualsiasi età ancorché non riconosciuti dalla legge 381/1970.

3) Soci sostenitori: coloro i quali condividono le finalità e gli obiettivi dell'ENS e sostengono l'attività dell'associazione contribuendo economicamente alla stessa.

4) Soci onorari: tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere che ritenute idonee dal Consiglio Direttivo Nazionale per validi motivi politici, economici, sociali, culturali o ambientali sono chiamati a partecipare alla vita dell'Associazione. Essi sono esenti dal pagamento della quota annuale determinata dall'Assemblea nazionale ed hanno potere di voto consultivo

Art. 5 - Iscrizione dei soci

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 presentano domanda di iscrizione all'ENS nella propria provincia di residenza tramite PEC, PEO o a mano.

I soggetti minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale o dai loro rappresentanti legali.

La domanda reca la dichiarazione di condividere le finalità dell'ENS e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Provinciale territorialmente competente nella prima seduta successiva alla data di ricezione della domanda; detta delibera deve essere trasmessa al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

Il Consiglio Provinciale comunica l'esito della domanda all'aspirante socio, mediante PEC, PEO o a mano entro 10 giorni dalla data di deliberazione subordinata al pagamento della quota sociale tramite delega INPS o bonifico bancario/postale su conto corrente o bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale.

Nel caso in cui la domanda d'iscrizione venga respinta, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata mediante PEC, PEO o raccomandata A.R. Contro tale provvedimento è possibile ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva e provvede a comunicare l'esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio.

Le Sezioni interessate all'inserimento o al trasferimento del socio informano i rispettivi Consigli Regionali e l'Ufficio Tesseramento della Sede Centrale.

I sordi stranieri residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano saranno iscritti rispettivamente nelle Sezioni di Rimini e di Roma.

I sordi italiani residenti all'estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.

Le modalità di iscrizione e riammissione, rilascio tessere e di trasferimento sono disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 6 - Diritti e doveri

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

Inoltre, gli associati:

1) hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo i requisiti presenti nello Statuto. In concomitanza delle Assemblee e dei Congressi, per esercitare il diritto di voto, il socio deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale. Il mancato versamento della stessa entro l'ultimo giorno del mese di gennaio ovvero la revoca della delega INPS determina la sospensione dei diritti associativi, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee e Congressi e l'esercizio del diritto di voto;

2) hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Regolamento Esecutivo, il Codice Etico dell'Ente, gli atti deliberativi, di indirizzo e le circolari degli organi dell'ENS;

3) Prendono parte alle attività dell'Associazione, sostengono le campagne e ne diffondono le iniziative;

4) Sostengono economicamente l'associazione, attraverso la corresponsione della quota associativa determinata dall'Assemblea Nazionale;

5) uniformano la propria vita sociale ai principi di lealtà, correttezza e solidarietà, nonché ai principi enunciati nel Codice Etico, nel pieno rispetto degli altri iscritti, impegnandosi al rispetto dei principi di apertività dell'ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali, circoli e Rappresentanze Comunali e Intercomunali;

6) i dirigenti dell'ENS, nazionali, regionali e provinciali, che ricoprono incarichi all'interno di partiti e/o movimenti politici decadono dalla carica;

7) I soggetti che risultino eletti in organi istituzionali dei Comuni, delle Province, delle Regioni o del Parlamento, ovvero nominati assessori o componenti di Giunte presso Enti Locali, e che contestualmente rivestano cariche dirigenziali all'interno ENS, sono tenuti a optare per una delle due cariche, al fine di evitare situazioni di incompatibilità e garantire l'imparzialità e l'autonomia dell'Ente;

8) i dirigenti che ricoprono cariche sociali all'interno dell'ENS non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, consorzi ed organismi che possano essere in conflitto o concorrenza con l'ENS. Entro 15 giorni dalla contestazione il dirigente dovrà rinunciare alla carica sociale ovvero far cessare la causa di conflitto. La cessazione della causa di conflitto o la rinuncia alla carica all'interno dell'ENS deve essere comunicata per iscritto agli organi interessati;

9) per gli aggregati quali minorenni, il tutore legale deve provvedere anch'esso all'iscrizione presso la sezione di appartenenza per garantire la partecipazione alle attività quotidiane all'interno dei circoli, attività indette dall'ENS;

10) il socio soggetto al provvedimento di sospensione può presentare la propria candidatura in sede di congresso nazionale, regionale e provinciale dopo 2 anni dalla cessazione della sospensione. Il socio che ricopre cariche dirigenziali all'interno dell'ENS può presentare la propria candidatura dopo 4 anni dalla conclusione del provvedimento, nelle forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo;

11) A chiunque sia stato assoggettato a provvedimento di espulsione, è inibita a vita la possibilità di rivestire una qualsiasi carica dirigenziale all'interno dell'ENS e aree di riferimento su tutto il territorio Nazionale. All'espulso è concessa, previa valutazione degli organismi preposti, la sola possibilità di reintegro come socio al concludersi dal terzo anno dall'avvio dell'espulsione e la richiesta deve essere presentata dallo stesso nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento Esecutivo; acquisisce inoltre i soli diritti di elettorato attivo;

12) la carica di Presidente, Vicepresidente ENS a livello Nazionale, Regionale e Provinciale, può essere ricoperta esclusivamente solo da soci effettivi;

13) il socio aggregato o il socio sostenitore possono essere eletti esclusivamente nel Consiglio Provinciale, nel numero di un solo componente, nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento Esecutivo.

Art. 7 Provvedimenti Disciplinari

All'associato che non osservi lo Statuto e le disposizioni emanate dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Collegio dei Probiviri, nelle

forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo, su richiesta da parte di associati, delle Sezioni Provinciali, Consigli Regionali e Sede Centrale le seguenti sanzioni:

1) provvedimento di censura ovvero richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi, nonché per i casi di morosità nel pagamento delle quote.

2) Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio quando tale situazione venga considerata grave o recidiva.

3) Espulsione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggiore rigore nei confronti dei Dirigenti.

La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il diritto di frequentare le sedi sociali e circoli ENS per tutta la durata del provvedimento.

La sospensione dei dirigenti comporta la contestuale decadenza dalla carica.

Art. 8 Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

1. per decesso;
2. per recesso volontario;
3. per mancato versamento della quota annuale entro l'ultimo giorno di gennaio di ogni anno;
4. per provvedimento di sospensione ed espulsione.

Art. 9 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione né con la carica sociale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e alla responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III DIMENSIONE ISTITUZIONALE

Art. 10 – Struttura dell'Associazione

L'ENS ha autonomia giuridica e fiscale.

L'ENS ETS APS è un'organizzazione costituita da una struttura nazionale e da strutture territoriali sezionali che vengono dotate di specifica forma di autonomia gestionale amministrativa tributaria e fiscale.

I Consigli Regionali e i Consigli Provinciali sono le strutture territoriali che acquisiscono autonomia gestionale amministrativa tributaria e fiscale mediante specifiche delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

In virtù dell'autonomia riconosciuta le strutture territoriali, per lo svolgimento delle proprie attività e competenze, si dotano di autonomo codice fiscale e si iscrivono al Registro del Terzo Settore in ragione dell'appartenenza all'ENS.

I Consigli Regionali e i Consigli Provinciali seguono i principi e le regole definite nello Statuto e nel Regolamento dell'ENS come approvati dal Congresso Nazionale e non modificabile da nessuna struttura territoriale.

L'autonoma iscrizione delle sezioni territoriali al RUNTS presuppone la presenza in capo a ciascuna di essa dell'autonoma soggettività tributaria comportante l'autonomo assolvimento degli obblighi tributari.

I criteri per il riconoscimento delle strutture territoriali sono deliberati dall'assemblea Nazionale sulla base degli indirizzi forniti dal Congresso Nazionale.

Art. 11 Organizzazione

- 1) Sono organi di direzione nazionale dell'ENS:
 - a) Il Congresso Nazionale;
 - b) L'Assemblea Nazionale;
 - c) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - d) Il Presidente Nazionale;
 - e) Il Segretario Nazionale.
- 2) Sono organismi di controllo e di giurisdizione interna:
 - a) Il Collegio dei Probiviri;
 - b) Il Revisore legale dei conti Nazionale;
 - c) L'Organo Centrale di Controllo.
- 3) Sono Organi Regionali:
 - a) Il Congresso Regionale;
 - b) L'Assemblea Regionale;
 - c) I Consigli Regionali;
 - d) I Presidenti Regionali;
- 4) Sono organismi di controllo e di giurisdizione interna regionali:
 - a) L'organo Regionale di controllo se nominato
 - b) Il Revisore Contabile regionale
- 5) Sono Organi Provinciali:
 - a) Il Congresso Provinciale;
 - b) I Consigli Provinciali;
 - c) I Presidenti Provinciali;

Il Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è l'organizzazione giovanile che segue la struttura e l'organizzazione dell'ENS; ha sede presso i rispettivi Consiglio Direttivo Nazionale, Consigli Regionali e Consigli Provinciali dell'ENS.

Al Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è conferito il potere deliberativo all'interno dell'Assemblea nazionale e del Congresso Nazionale ENS.

I dirigenti del CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalle Sezioni Provinciali, dai Consigli Regionali e dalla Sede Centrale;

è composto da:

- a) Presidente Nazionale CGSI
- b) Delegato Nazionale CGSI
- c) Presidente Regionale CGSI
- d) Delegato Regionale CGSI
- e) Presidente Provinciale CGSI
- f) Delegato Provinciale CGSI

La loro sede è ospitata presso le sedi dei rispettivi Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell'ENS, di cui sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi ove svolgono la loro attività.

Il CGSI Nazionale è ospitato all'Assemblea e al Congresso Nazionale ENS in tali sedi possono essere richiesti pareri non vincolanti.

Art. 12 Requisiti per le candidature alle cariche sociali

Possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS i soci che:

1. Risultino in regola con il tesseramento all'anno precedente;
2. per la carica di Presidente l'aspirante dovrà essere in possesso del riconoscimento di cui alla L. 381/70 e s.m.i.;
3. siano in godimento dei diritti civili e politici;
4. non abbiano ricevuto condanne definitive:
 - a) per reati gravi contro la Pubblica Amministrazione (es. peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, malversazione, truffa ai danni dello Stato);
 - b) per delitti non colposi contro la persona (es. omicidio, lesioni gravi, violenza privata, minacce gravi, maltrattamenti, violenza sessuale);
 - c) per reati di criminalità organizzata, associazione a delinquere, terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
 - d) per delitti di natura patrimoniale e finanziaria (rapina, estorsione, riciclaggio, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale);
 - e) per reati connessi a discriminazione, odio razziale, etnico o religioso.
5. non siano sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione o dell'espulsione;
6. siano stati riammessi all'ENS a seguito di provvedimento di sospensione o espulsione;
7. non abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l'ENS;
8. non abbiano rapporti di parentela, affinità o coniugio, unioni civili o convivenza di fatto con i componenti del Collegio dei Probiviri, dell'Organo centrale di controllo e del Revisore legale dei conti;
9. per l'elezione alla carica di Presidente Nazionale e Consigliere del Direttivo Nazionale, l'aspirante dovrà aver svolto almeno per cinque anni incarichi dirigenziali.
10. per l'elezione alla carica di Consigliere e Presidente per il ruolo regionale, l'aspirante dovrà risiedere nella medesima regione:
11. per l'elezione alla carica di Consigliere e Presidente a livello provinciale, l'aspirante dovrà risiedere nella medesima provincia di residenza.

Art. 13 Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali

Oltre quanto previsto all'art. 6, sono incompatibili con l'assunzione di cariche all'interno dell'ENS, i rapporti di parentela, affinità o coniugio, unioni civili o convivenza di fatto fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso Nazionale, l'Assemblea Nazionale e Regionale.

Il candidato che risulta eletto a più cariche sociali deve procedere all'opzione per una delle stesse entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione in Congresso.

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli Organi.

Tutte le cariche elettive degli Organi di cui al presente statuto sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente all'interno dell'ENS, sia con le strutture territoriali di appartenenza, sia con quegli enti nei quali l'Ente Nazionale Sordi ETS APS è chiamato a nominare un numero di componenti pari o superiore alla maggioranza dell'Organo amministrativo, ma solo se dette nomine siano di competenza di quell'Organo.

I soggetti titolari delle cariche di cui al comma precedente possono svolgere prestazioni di lavoro autonomo e/o altre collaborazioni retribuite in favore di strutture collegate all'ENS che non siano organi o sezioni, sia degli altri enti di cui al comma precedente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale e secondo criteri di pubblicità e trasparenza fissati dal Regolamento Esecutivo.

Art. 14 Decadenza dalla carica sociale

Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all'ENS qualora non intervenga, senza giustificato motivo oggettivo, per tre volte consecutive, alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo, per espresse dimissioni da presentare all'organo di appartenenza, nonché a seguito dei provvedimenti di sospensione ed espulsione.

TITOLO IV CONGRESSO NAZIONALE

Art. 15 Composizione e competenze

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'ENS, costituito da:

1. Presidente Nazionale
2. Consiglio Direttivo Nazionale
3. Presidenti dei Consigli Regionali
4. Delegati Regionali
5. Rappresentanti Regionali
6. Presidenti dei Consigli Provinciali
7. Delegati Provinciali
8. Rappresentanti Provinciali
9. Presidente Nazionale CGSI
10. Delegato Nazionale CGSI

I compiti del congresso sono:

1. Determinare gli indirizzi politici e programmatici
2. Approvare la relazione morale
3. Approvare le modifiche allo Statuto sociale
4. Eleggere il Presidente Nazionale
5. Eleggere il Consiglio Direttivo
6. Determinare gli indirizzi per il riconoscimento delle strutture Territoriali

Partecipano al Congresso con voto consultivo:

- Il Revisore legale dei conti,
- I componenti dell'Organo centrale di controllo
- I componenti del Collegio dei Probiviri,
- Il Segretario Nazionale

Possono essere invitati a partecipare al Congresso come osservatori senza diritto di voto i Commissari straordinari.

Art. 16 Convocazione

Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni.

La convocazione ordinaria è comunicata, agli aventi diritto di voto, quali Presidenti Regionali, Delegati Regionali, Rappresentanti Regionali, Presidenti Provinciali, Rappresentanti Provinciali e Delegati Provinciali, Presidente e Delegato Nazionale CGSI con PEC o mezzo equipollente almeno novanta giorni prima e quella straordinaria almeno trenta giorni prima.

L'ordine del giorno può essere integrato con comunicazione PEC o mezzo equipollente da inviarsi, almeno sette giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti gli aventi diritto di voto.

La sede, la data e l'ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti aventi diritto al voto.

Art. 17 Lavori Congressuali

In prima convocazione il Congresso Nazionale è regolarmente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, quando sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto

Ogni partecipante può esprimere un solo voto.

Lo scrutinio avviene in modo palese per alzata di mano o appello nominale o voto elettronico per la relazione morale finanziaria e a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali e qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti.

Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vicepresidenti, cinque scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale.

Il Segretario Nazionale dell'ENS è il segretario del Congresso e cura la redazione del verbale.

Il Presidente del Congresso costituisce le Commissioni:

- di verifica dei poteri
- elettorale
- delle modifiche statutarie
- le mozioni per gli indirizzi politi e sociali.

Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

Le modalità di funzionamento del congresso sono rimandate all'apposito Regolamento Congressuale

Il Presidente del Collegio di Presidenza dirige i lavori congressuali secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione; dirime eventuali controversie congressuali e si avvale dei questori per garantire l'ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l'allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni; al termine dei lavori della Commissione di verifica dei poteri, proclama gli eletti.

TITOLO V
ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 18 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dai:

1. Presidente Nazionale;
2. Consiglio Direttivo Nazionale;
3. Presidenti dei Consigli Regionali;
4. Rappresentante Regionale delle Province;
5. Presidente del CGSI;
6. Rappresentante Regionale di cui all'art.36;

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell'apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.

L'ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l'apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell'Assemblea

L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

È facoltà del Presidente Nazionale invitare a partecipare all'Assemblea Nazionale soggetti terzi all'ENS che siano persone esperte del mondo della disabilità o esponenti della politica e della pubblica amministrazione, nonché professionisti e consulenti.

Alle stesse, su richiesta del Presidente, può essere richiesto un intervento al dibattito o una relazione sulle tematiche trattate dall'Assemblea.

Art. 19 Convocazione e validità delle riunioni

È convocata dal Presidente Nazionale dell'ENS, inviata a mezzo PEC o mezzo equipollente, almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza, con il preavviso di almeno quarantotto ore.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese e appello nominale e approvate a maggioranza dei presenti fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio o regolamentato da disposizioni legislative emanate dalle leggi vigenti per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione di missione e del bilancio sociale.

L'Assemblea Nazionale può riunirsi in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga opportuno.

In caso di convocazione richiesta dai due terzi dei componenti, il Presidente deve procedere alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Art. 20 Competenze

L'Assemblea Nazionale:

1. vigila e attua sull'applicazione degli atti di indirizzo del Congresso;
 2. approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio sociale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 3. approva il Regolamenti interni;
 4. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, le indennità spettanti agli organi centrali, periferici, nonché ai commissari straordinari e vicecommissari e Rappresentanti regionali e provinciali;
 5. delibera l'importo delle quote di tesseramento e la ripartizione delle stesse tra la Sede Centrale, i Consigli Regionali e i Consigli Provinciali;
 6. delibera sulla nomina e sui compensi del Revisore legale dei conti su proposta del Consiglio Direttivo;
 7. delibera sulla nomina e sui compensi dei componenti dell'Organo centrale di controllo e del collegio dei probiviri proposti con delibera del Consiglio Direttivo;
 8. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l'acquisto e/o la vendita del patrimonio immobiliare e le obbligazioni in generale che rappresentino una gestione straordinaria del Patrimonio dell'ENS;
 9. approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Presidente Nazionale e/o al Consiglio Direttivo Nazionale su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta. La mozione di sfiducia al Presidente Nazionale è estesa al Consiglio Direttivo Nazionale;
- I membri dell'Assemblea nazionale possono votare la sfiducia previo parere scritto obbligatorio e vincolante a maggioranza dei due terzi delle Sezioni Provinciali.
- La mozione di sfiducia, può essere presentata anche dopo l'apertura dei lavori, deve essere dettagliatamente motivata per iscritto e sottoscritta dai richiedenti pena l'inammissibilità e, quando presentata, l'Assemblea non può essere dichiarata chiusa dal Presidente se non prima della sua discussione e votazione. La mozione di sfiducia è discussa prima degli altri argomenti presenti all'ordine del giorno e, comunque, dopo i documenti di bilancio.
10. Delibera i criteri per il riconoscimento delle strutture territoriali sulla base degli indirizzi del Congresso

TITOLO VI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE

Art. 21 Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da sette membri di cui sei componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente Nazionale eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, che senza giustificato motivo oggettivo, non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, decade e coloro che rimangono insieme al Presidente in carica, entro 90 giorni, convocano il Congresso Nazionale straordinario per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ma rimanga comunque in carica la maggioranza degli stessi, questi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso e restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti, deve essere convocato entro novanta giorni il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.

Non si dà luogo alla convocazione di cui al comma precedente qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso e se il Consiglio Direttivo Nazionale abbia un numero di componenti almeno pari a cinque.

Art. 22 Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di governo dell'ENS, e come tale:

1. adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso e dell'Assemblea Nazionale;
2. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali;
3. propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto;
4. presenta il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio sociale dell'ENS all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;
5. redige ogni cinque anni la relazione morale da presentare al Congresso per l'approvazione;
6. delibera la nomina del Segretario Nazionale e del Vicepresidente Nazionale su proposta del Presidente;
7. propone all'Assemblea Nazionale la nomina del Collegio dei Probiviri, del Revisore legale dei conti e dell'Organo centrale di Controllo;
8. propone il Regolamento Esecutivo, gli altri regolamenti e le eventuali modifiche all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;
9. propone gli importi delle indennità spettanti agli organi centrali, periferici, nonché ai commissari straordinari, ai vicecommissari e ai Rappresentanti regionali e provinciali;
10. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Nazionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
11. autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell'interesse dell'ENS, ratifica la promozione urgente di giudizi e la sua costituzione nei giudizi intentati contro lo stesso;
12. delibera, in via esclusiva, l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e i rapporti di consulenza e/o collaborazione presso la Sede centrale;
13. rilascia il proprio parere vincolante per.
 - le assunzioni ed il licenziamento del personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato proposte dai Consigli regionali e dai Consigli provinciali;
 - la stipula dei rapporti di consulenza e/o collaborazione di importo superiore ai limiti previsti dalle delibere e/o dal Regolamento esecutivo, degli enti territoriali regionali e provinciali
 - la stipula dei contratti di collaborazione e consulenza proposti dalle sedi territoriali provinciali che non hanno ottenuto il riconoscimento dell'autonomia gestionale amministrativa fiscale e tributaria.
14. compie tutti gli atti di disposizione e di manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio dell'ENS ed ogni ulteriore atto di gestione;
15. propone l'acquisto e l'alienazione di beni immobili dell'ENS all'Assemblea Nazionale, acquisito il parere della sede territorialmente competente;
16. delibera l'accettazione di lasciti e donazioni dandone comunicazione all'Assemblea Nazionale;
17. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'ENS negli organismi pubblici e privati di carattere interregionale, nazionale e internazionale;

18. può istituire aree, settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
19. esercita la vigilanza sui Consigli Regionali e sulla gestione dei Consigli Provinciali;
20. organizza iniziative di carattere nazionale e autorizza quelle proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;
21. dispone visite ispettive presso i Consigli regionali e i Consigli Provinciali;
22. nomina il Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
23. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli regionali e provinciali;
24. compie ogni ulteriore atto non specificamente attribuito agli altri organi dell'ENS.
25. è l'unico organo competente a valutare la possibile riammissione di un socio precedentemente espulso
26. coadiuva e supervisiona la struttura amministrativa per la sede centrale, i consigli regionali e i consigli provinciali.
27. delibera la costituzione delle sedi Regionali e Provinciali attribuendogli l'autonomia gestionale, amministrativa, fiscale e tributaria. Nella relativa delibera dovrà essere esplicitato che le sedi territoriali non potranno dotarsi di autonomo statuto o atto costitutivo dovendo riferirsi solo allo Statuto e Regolamento vigenti dell'ENS.
28. delibera la revoca della costituzione delle sedi Regionale e Provinciali in caso di gravi e persistenti irregolarità
29. conferisce, su richiesta dei Presidenti Regionali, procura speciale, ove occorra, affinché sia loro attribuito il potere di rappresentare l'ENS a livello regionale nelle attività di gestione ed esecuzione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'ente.
30. nomina, ove necessario, il Rappresentante regionale.
31. ratifica la nomina proposta dal Consiglio Regionale del Rappresentante Provinciale indicandone le attività da svolgere ed i relativi poteri.

Art. 23 Convocazione e Validità

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato in presenza, a distanza oppure in modalità mista dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo pec o mezzo equipollente e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni mese, in via straordinaria, con preavviso di almeno 24 ore, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo Nazionale da parte di tre dei suoi membri deve essere richiesta mediante PEC o mezzo equipollente inviata al Presidente Nazionale recante i punti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente Nazionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l'avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli integrati all'apertura dei lavori dal Presidente o presentati da tre dei suoi membri.

Le integrazioni all'ordine del giorno di cui al comma precedente devono essere approvate dalla maggioranza.

L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese; in caso di parità, il voto del Presidente, o in caso di assenza quello del Vicepresidente, vale doppio.

I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale non possono partecipare a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini. Questi soggetti non possono essere computati ai fini dell'esistenza del numero legale

TITOLO VII

PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 24 - Competenze, rappresentanza legale del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Ente Nazionale Sordi.

Egli inoltre:

1. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
2. convoca il Congresso, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. cura e coordina la gestione economica dell'ENS e la sua attività istituzionale secondo gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea Nazionali ENS e del Consiglio Direttivo Nazionale;
4. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
5. può assegnare a membri del Consiglio Direttivo Nazionale specifiche deleghe su determinate materie;
6. Propone la nomina del Vicepresidente nazionale e del Segretario Nazionale;
7. promuove giudizi nell'interesse dell'Ente normalmente previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di necessità e/o urgenza, con delibera presidenziale da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo Nazionale e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, informandone il Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta utile;

In caso di incapacità e/o impedimento permanente del Presidente Nazionale o comunque vacanza, per un termine non superiore a 180 giorni, il Vicepresidente in carica ne assume le funzioni e contestualmente provvede alla convocazione del Congresso Nazionale straordinario per la elezione del Presidente, entro 90 giorni dal suo insediamento.

Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale, può essere oggetto di mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea Nazionale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e la convocazione del Congresso Straordinario, che dovrà essere fissata, entro e non oltre, novanta giorni dalla mozione di sfiducia salvo che la stessa sia impugnata innanzi alla competente.

TITOLO VIII

SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 25 Nomina e competenze

Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente dell'ENS tra persone in possesso di laurea magistrale.

Non può essere dipendente retribuito dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.

La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri, con il Revisore centrale dei conti e con l'Organo centrale di controllo e con i soci che rivestono cariche elettive.

Il Segretario Nazionale:

1. coadiuva le attività del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente Nazionale nel perseguimento delle finalità associative;
2. partecipa alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e può partecipare alle riunioni dell'Organo centrale di controllo su invito di quest'ultimo;
3. cura e redige, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui al punto 2
4. al segretario Nazionale possono essere richiesti pareri non vincolanti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. in caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanea, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

TITOLO IX

CONTROLLO E GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 26 Composizione, Competenze del Collegio dei Probiviri e Sanzioni Disciplinari

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche che non rivestono cariche all'interno dell'Ente e non siano soci.

Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il proprio il Presidente e il Vicepresidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari, nelle forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo.

1. In caso di rinuncia, incompatibilità, indisponibilità o di decadenza che si verifica a seguito di tre assenze ingiustificate alle riunioni, di uno o più componenti del Collegio, subentra il membro supplente.
2. Le decisioni del Collegio sono definitive.
3. Avverso il provvedimento disciplinare può essere presentato ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
4. Se ricorrono ragioni di urgenza, nelle more della conclusione del procedimento disciplinare, il Collegio può emettere in via cautelare il provvedimento di sospensione dai diritti associativi.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed immediatamente esecutive. Può essere richiesto il riesame della decisione al Collegio medesimo, solo in caso di sopravvenienza di ulteriore documentazione probatoria, atta a dimostrare fatti e circostanze rilevanti ai fini della decisione.
6. Gli atti e i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.
7. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione e l'espulsione:

- a) La censura, che consiste in un richiamo scritto, viene adottata per violazioni di lieve entità delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri di rispetto, lealtà e correttezza nei confronti dell'ENS e del suo rappresentante legale.
- b) La sospensione, da 3 a 24 mesi, viene irrogata a coloro che siano stati soggetti per due o più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso violazioni gravi delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico. La sospensione del socio dirigente comporta la decadenza automatica dalla carica ricoperta ed il divieto a ricandidarsi alle cariche sociali ENS elettive prima del decorso di 4 anni dalla data della notifica del provvedimento di sospensione.
- c) L'espulsione è comminata ai soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima gli atti sanzionati con la censura e/o la sospensione. L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi. I soci espulsi possono essere riammessi, non prima di 36 mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare, su istanza motivata degli interessati presentata al Consiglio Direttivo Nazionale, il quale potrà acquisire il parere del soggetto che ha dato impulso al provvedimento sanzionatorio. Il socio riammesso, pur mantenendo l'anzianità pregressa, non può conteggiare il periodo di espulsione ai fini dell'anzianità di iscrizione all'ENS e non può candidarsi alle cariche elettive ENS

Art. 27 Il Revisore legale dei conti Nazionale

L'Assemblea Nazionale delibera la nomina un Revisore legale dei conti su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale tra i professionisti iscritti nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi siano superati i limiti di cui all'art. 31 comma 1, del Decreto Legislativo n. 11 del 2017. L'obbligo viene meno se tali requisiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.

Il Revisore dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto al massimo per due mandati consecutivi.

La carica di Revisore legale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Revisore partecipa alle sedute dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale relativamente alla discussione e approvazione del bilancio sociale e consuntivo.

Può essere nominato un Revisore legale dei conti supplente.

Il Revisore legale dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo e sociale, redigendo apposite relazioni da presentare all'Assemblea Nazionale, al Consiglio Direttivo Nazionale e di effettuare verifiche di cassa, fatte salve le competenze dei revisori regionali.

Art. 28 Composizione e competenze dell'Organo Centrale di Controllo

L'Organo centrale di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Un componente dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti è indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Organo centrale di controllo partecipa alle riunioni degli organi collegiali centrali quali Consiglio Direttivo Nazionale, Assemblea e Congresso Nazionali ENS.

L'organo centrale di controllo elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri membri.

La nomina dell'Organo centrale è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'art. 30, comma 2, lettere a) b) e c) del d.lgs. n. 117/2017. L'obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.

La carica di componente dell'Organo centrale di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

L'organo centrale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio redatto è conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo in qualsiasi momento anche individuali come previsto dal D.lgs. n. 117/2017 al punto B dell'art. 30 e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

TITOLO X

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

Art. 29 Organi Regionali

L'organizzazione dell'ENS si articola in strutture su base regionale corrispondenti al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale. Esse hanno autonomia fiscale autonomia gestionale amministrativa tributaria e fiscale come da art. 10 del presente statuto.

Sono Organi regionali:

- a) il Congresso Regionale;
- b) l'Assemblea Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) il Presidente Regionale;
- e) il Segretario Regionale;
- f) il Rappresentante regionale;
- g) Il Presidente Regionale CGSI;

Sono organismi di controllo interni regionali:

- a) l'Organo Regionale di controllo che riferisce trimestralmente all'Organo centrale di controllo se nominato all'occorrenza dei requisiti art.30 D.lgs. 117/17
- b) il Revisore regionale legale dei conti

Art. 30 Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è costituito da:

- a. Presidente Regionale;

- b. Consiglio Regionale;
- c. Presidenti provinciali;
- d. Consigli Provinciali;
- e. Rappresentanti Regionali e Provinciali;
- f. il Presidente Regionale e il rappresentante regionale del CGSI

Il Congresso Regionale è convocato ogni cinque anni per eleggere il Consiglio Regionale e il suo Presidente.

Il Presidente e il Consiglio Regionale uscenti partecipano al voto per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Regionale.

Partecipano al Congresso Regionale, con voto consultivo il Revisore Regionale legale dei conti se presente.

Il Presidente Regionale uscente convoca il Congresso Regionale con PEC o mezzo equipollente da spedirsi entro e non oltre trenta giorni prima della celebrazione del Congresso.

La convocazione avviene a cura del Presidente Regionale a mezzo PEC o sistema equipollente che possa garantire l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

L'avviso di convocazione deve essere anche affisso nella bacheca sociale delle Sezioni Provinciali della Regione.

Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e i Commissari straordinari provinciali possono partecipare al Congresso Regionale senza diritto di voto.

L'assemblea congressuale, su proposta del Presidente regionale uscente, provvede alla costituzione di un Collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre questori, tutti scelti fra i soci che non siano candidati.

Le modalità di funzionamento del Congresso Provinciale sono rimandate all'apposito Regolamento Congressuale.

Art. 31 L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita da:

- 1. Presidente Regionale;
- 2. Consiglio Regionale;
- 3. Rappresentante Regionale;
- 4. Presidenti Provinciali;
- 5. Consiglieri Provinciali;
- 6. Rappresentanti Provinciali
- 7. Presidente e Rappresentante Regionale CGSI
- 8. Presidente e Rappresentante Provinciale CGSI

L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea Regionale, sempre entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, approva il bilancio consuntivo unico costituito dai bilanci consuntivi del Consiglio Regionale e delle relative Sezioni Provinciali.

L'assemblea Regionale è convocata in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Regionale con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo pec o mezzo equipollente, in caso di urgenza o comprovata necessità può essere convocato entro 24 ore.

L'Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da comunicarsi a mezzo PEC al Presidente Regionale dai 2/3 dei suoi componenti, ed ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all'ordine del giorno.

In caso di convocazione richiesta dai 2/3 dei componenti, il Presidente deve fare la convocazione entro trenta giorni.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell'apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.

L'ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l'apertura dei lavori, con argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell'assemblea.

Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e i Commissari straordinari provinciali possono partecipare all'Assemblea Regionale senza diritto di voto.

Art. 32 Competenze dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale determina gli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello regionale:

1. approva la relazione sulle attività del Consiglio Regionale e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio consolidato regionale corredato dalla relazione di missione;
2. delibera la nomina del Revisore dei conti Regionale e i componenti dell'Organo regionale di controllo;
3. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame e al Presidente;
4. approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Regionale su proposta di almeno la metà più uno dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta;
5. Nomina, a maggioranza assoluta, il Rappresentante Regionale delle Province all'assemblea nazionale;
6. Delibera in ordine alla mozione di sfiducia del Consiglio e del Presidente che si intende sempre presentata al Consiglio e al Presidente; in caso di sfiducia il Presidente Regionale dà immediata comunicazione della sfiducia entro e non oltre 3 giorni alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo Nazionale nomini il commissario straordinario alla prima riunione utile.

Il Presidente Regionale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario che provvederà anche alla convocazione del Congresso Regionale Straordinario.

Art. 33 Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Regionale secondo il seguente criterio: tre membri per le Regioni fino a cinque province, cinque membri per le Regioni che annoverano più di cinque province.

Il Consiglio Regionale è convocato in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Regionale con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo pec o mezzo equipollente e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione straordinaria del Consiglio Regionale da parte della maggioranza dei membri deve essere richiesta mediante PEC o mezzo equipollente inviata al Presidente Regionale recante i punti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente Regionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l'avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta

Nelle regioni Trentino, Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta non viene costituito alcun organo regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano e della sede regionale della Regione Valle d'Aosta, sono membri di diritto dell'Assemblea Nazionale.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri – che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso – questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Congresso.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Regionale Straordinario per l'elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell'organo che sono chiamati ad integrare.

I componenti di esso che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla nomina del Commissario Straordinario.

Il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale commissariati, sotto la loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne al Commissario Straordinario.

Il Consiglio Regionale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione.

L'autonomia amministrativa gestionale fiscale e tributaria è attribuita mediante delibera del Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 34 Competenze del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale:

1. gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e spesa nonché alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;
2. attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Regionale ed organizza l'attività istituzionale e sociale a livello regionale;
3. Delibera la nomina del Vicepresidente regionale e può deliberare la nomina del Segretario regionale su proposta del Presidente;
4. dichiara la decadenza dei suoi membri ai sensi dell'art.14;
5. propone all'Assemblea Regionale la nomina del Revisore Regionale dei conti e dell'Organo regionale di controllo;
6. approva entro il 31 marzo il proprio bilancio consuntivo ed i bilanci consuntivi e le relazioni di missione delle Sezioni Provinciali relativi all'esercizio precedente;
7. approva entro il 15 aprile la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo Regionale consolidato dell'esercizio precedente e lo trasmette alla sede Nazionale.;
8. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
9. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;
10. autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;
11. propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina del Rappresentante Provinciale indicandone le attività da svolgere ed i relativi poteri;
12. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale;

13. Delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni del Consiglio Regionale, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Ente.
14. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
15. propone al Consiglio Direttivo Nazionale il commissariamento straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale, indicando il nominativo del commissario, qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
16. propone i Commissari ad acta presso i Consigli Provinciali;
17. dispone visite ispettive presso i Consigli Provinciali;
18. stabilisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, il trasferimento della sede del Consiglio Regionale in luogo diverso dalla città capoluogo di regione.
19. Gli atti deliberativi devono essere trasmessi alla Sede Centrale entro cinque giorni dalla loro adozione.
20. esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Esecutivo e dal Regolamento per la gestione finanziaria e adotta i provvedimenti conseguenti.
21. Delibera l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato previo ottenimento del parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art 22 punto 13 e delibera i contratti di collaborazione e consulenza negli importi massimi fissati del Consiglio Direttivo Nazionale o dai regolamenti, di competenza della Regione di competenza.
22. Delibera, su proposta delle sedi provinciali che non hanno ottenuto l'autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria, l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato previo ottenimento del parere vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art 22 punto 13.
23. Delibera, su proposta delle sedi provinciali che non hanno ottenuto l'autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria, le convenzioni, i contratti di collaborazione e consulenza proposte delle sedi provinciali, di importi inferiori ai limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
24. Delibera i contratti di collaborazione e consulenza di importi superiori ai limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai regolamenti previo ottenimento del parere positivo da parte del Consiglio Direttivo Nazionale assumendone la responsabilità della relativa spesa.
25. Può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale il riconoscimento dell'autonomia delle Sedi Provinciali della propria Regione.
26. Esprime il parere vincolante sulle proposte di assunzione e licenziamento di personale dipendente, sulle convenzioni, contratti di collaborazione e consulenza delle sedi territoriali provinciali che hanno ottenuto l'autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria.
27. Esprime il parere vincolante sui contratti di collaborazione e consulenza, proposti negli importi massimi fissati del Consiglio Direttivo Nazionale o dai regolamenti, dalle sedi provinciali che hanno ottenuto l'autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria.

Art. 35 Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Esecutivo; è il rappresentante legale, fiscale e amministrativo delle attività svolte dal Consiglio Regionale e assume la responsabilità e la direzione del personale del Consiglio Regionale e del Consiglio Provinciale delle province prive dell'autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria.

Egli inoltre:

1. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
 2. convoca il Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale, presiede l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale;
 3. cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;
 4. nomina il Vicepresidente regionale;
 5. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
 6. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
 7. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e convenzioni, ad eccezione dei contratti di lavoro per l'assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all'instaurazione di rapporti di consulenza, deliberate dal Consiglio Regionale.
 8. in qualità di membro dell'Assemblea Nazionale in caso di sua assenza o impedimento provvede nel conferire giusta delega con pieni poteri nei confronti del Vicepresidente del proprio Consiglio Regionale.
 9. Dispone l'apertura e la chiusura dei conti correnti necessari alla gestione ordinaria della sede Regionale, in caso di apertura di conti correnti affidati o richiesta di affidamento provvede previa autorizzazione del consiglio direttivo nazionale.
 10. Può proporre la nomina del Segretario Regionale al Consiglio Regionale.
- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale, che non può essere superiore a 180 giorni, il Congresso provvede alla sua sostituzione.
- In caso di incapacità e/o impedimento permanente del Presidente Regionale e comunque vacanza, il Vicepresidente in carica ne assume le funzioni e contestualmente provvede alla convocazione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo del Congresso Regionale straordinario per la elezione del Presidente.

Art. 36 Segretario Regionale

Il Segretario Regionale:

1. coadiuva il Presidente Regionale nel perseguimento delle finalità associative;
2. partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale con voto consultivo;
3. cura e redige tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b);
4. ha una funzione di coordinamento degli uffici amministrativi con gli organi associativi.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanea, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale.

Non può essere dipendente dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.

La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri, Organo regionale di controllo e revisore regionale dei conti e con i soci che rivestono cariche elettive.

Il Consiglio Regionale con apposito atto deliberativo determina l'indennità di carica del Segretario Regionale rispettando i limiti indicati dall'Assemblea Nazionale.

Art. 37 Il Rappresentante Regionale

Quando non è possibile procedere alle elezioni ordinarie dell'organismo regionale e risulti assolutamente indispensabile per garantire le condizioni di carattere organizzativo e/o finanziario per un corretto

funzionamento nella gestione del consiglio regionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può provvedere alla nomina di un Rappresentante Regionale, residente nella Regione di riferimento.

Il Rappresentante Regionale esercita pieni poteri di rappresentanza e di gestione nell'ambito territoriale della Regione, assicurando il regolare funzionamento delle attività associative, amministrative e organizzative, nel rispetto delle direttive emanate dagli organi nazionali dell'Ente.

Il Rappresentante Regionale è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della Sezione Regionale e rappresenta l'Ente nei rapporti con le istituzioni, gli enti locali e le organizzazioni territoriali.

La durata dell'incarico, le modalità di esercizio delle funzioni e i relativi limiti di competenza sono determinati nella delibera di nomina e disciplinati dal Regolamento Esecutivo dell'Ente.

Il mandato del Rappresentante Regionale può essere revocato in qualsiasi momento, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di giustificato motivo, di inadempienza ai doveri associativi o di sopravvenuta incompatibilità.

In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Rappresentante Regionale, al fine di garantire la continuità amministrativa e organizzativa della rappresentanza territoriale.

Art. 38 Composizione e competenze dell'Organo Regionale di controllo

L'Organo regionale di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Regionale, dura in carica cinque e sono rieleggibili.

La nomina dell'Organo Regionale di controllo è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'art. 30, comma 2, lettere a) b) e c) del d.lgs. n. 117 del 2017. L'obbligo viene meno se tali requisiti non sono superati per due esercizi consecutivi.

L'organo regionale di controllo elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri membri.

La carica di componente dell'Organo Regionale di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Ai componenti dell'Organo Regionale di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo Regionale di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

L'Organo Regionale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio è conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117 del 2017.

I componenti dell'Organo Regionale di Controllo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 39 Nomina e competenze del Revisore regionale legale dei conti

I Consigli Regionali e le province autonome di Trento e Bolzano si dotano di un Revisore Regionale nominato dall'Assemblea Regionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere rieleggibile.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.

Il Revisore Regionale:

1. verifica la gestione economica e finanziaria del Consiglio Regionale;
2. verifica almeno ogni tre mesi i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
3. redige la relazione al Bilancio, Consuntivo, Sociale, Unico Regionale, e alla Relazione di Missione;
4. verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile del Consiglio Regionale e delle Sezioni Provinciali.

Non può essere dipendente, collaboratore o consulente retribuito dell'ENS, pena la decadenza dall'incarico.

La sua nomina non è compatibile con le altre cariche associative. Non può avere rapporti di parentela, affinità, coniugio ovvero unione civili o convivenza more uxorio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive.

Non può essere revocato se non per giusta causa.

In caso di decadenza, revoca, rinuncia o vacanza comunque determinata, l'Assemblea Regionale procede con urgenza alla necessaria sostituzione per un tempo non superiore alla restante consiliatura

TITOLO XI ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

Art. 40 Organi Provinciali

L'organizzazione dell'ENS è articolata in strutture su base provinciale e corrisponde, di norma, al territorio delle Province.

Sono Organi provinciali:

- a. Congresso Provinciale,
- b. Consiglio Provinciale
- c. Presidente Provinciale
- d. Rappresentante Provinciale
- e. Il Presidente e i rappresentanti provinciali del CGSI

La Sezione Provinciale ha sede nella città capoluogo di Provincia.

In caso di mancanza di candidati al Consiglio Provinciale, o qualora nella Sezione il numero dei soci diventi inferiore a 75, per dimissioni o altra causa, o quando risulti assolutamente indispensabile per garantire le condizioni di carattere organizzativo e/o finanziario per un corretto funzionamento nella gestione della sezione, il Consiglio regionale su proposta del Consiglio provinciale o autonomamente, provvede alla nomina del Rappresentante provinciale soggetto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le sezioni provinciali possono fondersi in un unico organismo o scindersi in due organismi provinciali.

Inoltre, il Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Consiglio Regionale competente può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le modalità di destinazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria organizzazione

Il riconoscimento dell'autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria avviene con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Consiglio Regionale

Art. 41 Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è costituito dai soci iscritti nella circoscrizione della Sezione.

Esso è convocato dal Presidente Provinciale a mezzo PEC o sistema equipollente come stabilito dal Regolamento esecutivo e si riunisce in via ordinaria una volta ogni cinque anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Soci effettivi e aggregati da comunicarsi a mezzo PEC al Presidente Provinciale.

La convocazione del Congresso Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Sono di competenza del Congresso Provinciale:

1. la discussione ed approvazione della relazione morale quinquennale del Consiglio Provinciale;
2. la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello provinciale;
3. l'elezione del Presidente Provinciale;
4. l'elezione del Consiglio Provinciale.

Il Presidente dell'ENS, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire al Congresso senza diritto di voto, ad eccezione delle elezioni che si terranno nella Sezione di appartenenza.

L'assemblea congressuale, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un Collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre questori, tutti scelti fra i soci che non siano candidati.

Le modalità di funzionamento del Congresso Provinciale sono rimandate all'apposito Regolamento Congressuale.

Art.42 Composizione del Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto da tre o da cinque membri compreso il Presidente eletti dal Congresso Provinciale secondo il seguente criterio:

- a. tre membri per le Province fino a quattrocento soci,
- b. cinque membri per le Province con più di quattrocento soci.

Il Consiglio Provinciale è convocato in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Provinciale con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo PEC, o mezzo equipollente e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione straordinaria del Consiglio Provinciale da parte della maggioranza dei membri deve essere richiesta mediante PEC, o mezzo equipollente inviata al Presidente Provinciale recante i punti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente Provinciale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l'avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri – che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso – questo viene integrato entro 90 giorni seguendo l'ordine dei voti riportati in Congresso.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Provinciale straordinario per l'elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell'organo che sono chiamati ad integrare.

Il Consiglio Provinciale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il Consiglio Regionale propone un Commissario straordinario. La nomina è sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del consiglio regionale, sino alla ratifica il Commissario straordinario potrà svolgere solo le attività di ordinaria amministrazione.

I soci possono presentare la mozione di sfiducia al Consiglio Provinciale su proposta di almeno un terzo dei soci.

La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al Presidente.

In caso di sfiducia il Presidente Provinciale dà immediata comunicazione della sfiducia entro e non oltre 3 giorni, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo Nazionale valuti l'ammissibilità della stessa, e nel caso si procede alla nomina del commissario straordinario.

Il Presidente Provinciale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario che provvederà anche alla convocazione del Congresso Provinciale Straordinario.

Art. 43 Competenze del Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell'ambito del territorio provinciale.

Esso inoltre:

1. attua in ambito provinciale gli atti deliberativi e di indirizzo del Consiglio Direttivo Nazionale, del Consiglio Regionale e del Congresso Provinciale;
2. Delibera la nomina del Vicepresidente su proposta del Presidente;
3. dichiara la decadenza dei propri membri ai sensi dell'art. 14;
4. istituisce i circoli ricreativi e culturali nei comuni della provincia di riferimento secondo regolamento;
5. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dai circoli presenti nel proprio territorio e il circolo locale
6. propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;
7. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle rappresentanze intercomunali e locali;
8. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'ENS negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale e del Consiglio Regionale;
9. approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 15 marzo, la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo provinciale dell'esercizio precedente;
10. presenta al Congresso Provinciale per l'approvazione la relazione dell'attività quinquennale;
11. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo Nazionale sottopongono al suo esame;
12. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
13. dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali e presso i circoli culturali e ricreativi. I responsabili dei circoli culturali e ricreativi che rifiutino, ritardino, impediscano o ostacolino le visite ispettive del presente articolo soggiacciono alla decadenza di cui all'art.14.
14. propone al Consiglio Regionale, previa verifica della copertura economica, la stipula di contratti e convenzioni, sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'ENS;
15. propone al Consiglio regionale l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione professionale presso la Sezione Provinciale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l'ENS;

16. Se ottenuto il riconoscimento di autonomia amministrativa fiscale e tributaria, delibera l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato previo parere positivo vincolante del Consiglio Regionale e dell'ottenimento del parere positivo vincolante da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

17. delibera i contratti di collaborazione e consulenza aventi importi annui nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai regolamenti, previo ottenimento del parere positivo vincolante da parte del Consiglio Regionale.

18. Delibera i contratti di collaborazione e consulenza di importi superiori ai limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai regolamenti, previo ottenimento del parere positivo vincolante da parte del Consiglio Regionale e del Consiglio Direttivo Nazionale assumendone la responsabilità della relativa spesa.

Art. 44 Presidente Provinciale - Rappresentanza e Competenze

Il Presidente Provinciale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio provinciale esercitando le proprie funzioni secondo il Regolamento Esecutivo e quello dell'Amministrativo Contabile, è il rappresentante legale, fiscale e amministrativo delle attività svolte dalla sezione Provinciale, assume la responsabilità e la direzione del personale del Consiglio Provinciale delle province con l'autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria.

Egli inoltre:

1. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
2. convoca il Congresso Provinciale, l'Assemblea informativa dei Soci e il Consiglio Provinciale; presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea informativa dei soci;
3. cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;
4. nomina il Vicepresidente provinciale;
5. Propone la nomina dell'incaricato della rappresentanza intercomunale ENS
6. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Provinciale e del Consiglio Provinciale;
7. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
8. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Provinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Provinciale ad eccezione dei contratti di lavoro.
9. Dispone l'apertura e la chiusura dei conti correnti necessari alla gestione ordinaria della sede Provinciale, in caso di apertura di conti correnti affidati o richiesta di affidamento provvede previa autorizzazione del consiglio direttivo nazionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Provinciale comunque determinata il Congresso Provinciale provvede alla sua sostituzione.

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Provinciale devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vicepresidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Provinciale che accerta l'incapacità e/o la vacanza, convoca il Congresso Provinciale che provvede all'elezione del Presidente Provinciale.

Art. 45 Il Rappresentante Provinciale

Nelle Sezioni Provinciali dell'Ente Nazionale Sordi (ENS), quando non è possibile procedere alle elezioni ordinarie dell'organismo provinciale e il numero dei soci iscritti risulti inferiore a settantacinque (75), ovvero quando risulti indispensabile per garantire il corretto funzionamento amministrativo e organizzativo della Sezione, il Consiglio Regionale ENS competente provvede alla nomina di un

Rappresentante Provinciale, residente nel territorio del Comune o della Provincia di riferimento, che andrà ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Al Rappresentante Provinciale sono attribuiti pieni poteri di rappresentanza e di gestione nell'ambito della Sezione Provinciale, nel rispetto delle deliberazioni degli organi regionali e nazionali dell'Ente.

Il Rappresentante Provinciale è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della Sezione Provinciale e assicura la continuità dei servizi e delle attività associative sul territorio.

La durata dell'incarico, le modalità di esercizio delle funzioni e gli eventuali limiti di competenza sono stabiliti nella delibera di nomina del Consiglio Regionale e secondo quanto previsto dal Regolamento Esecutivo.

Il mandato del Rappresentante Provinciale può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio Regionale, in caso di giustificato motivo, grave inadempienza o sopravvenuta incompatibilità, dandone comunicazione agli organi nazionali competenti.

In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il Consiglio Regionale provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Rappresentante Provinciale, al fine di garantire la continuità amministrativa e organizzativa della rappresentanza territoriale.

Art. 46 Delegati al Congresso Nazionale

I Consiglieri Provinciali e i delegati regionali eletti con il maggior numero di voti esplicano le funzioni di Delegati al Congresso Nazionale.

Ai consiglieri regionali e provinciali spetta un solo delegato oltre al Presidente Regionale e al Presidente provinciale che sono membri di diritto.

Coloro i quali rivestano la carica di Presidente Regionale, delegato regionale, presidente provinciale o delegato Provinciale, in caso di impedimento che non permetta loro la partecipazione possono delegare un Consigliere appartenente ai medesimi consigli regionali e provinciali.

TITOLO XII DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI

Art. 47 Competenze

Le Rappresentanze Intercomunali curano e coordinano su direttiva del Consiglio Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative nell'ambito del territorio in cui sono istituite.

La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti.

La Rappresentanza intercomunale tra comuni limitrofi è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Provinciale.

La condizione per l'istituzione della rappresentanza è l'iscrizione di almeno **25 soci**.

Le rappresentanze intercomunali sono gestite da un rappresentante nominato dal Consiglio Provinciale.

La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.

Il rappresentante rimane in carica per la durata del Consiglio Provinciale e può essere riconfermato con delibera del nuovo Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza intercomunale è obbligatoriamente sciolta qualora vengano meno le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.

La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza Intercomunale è tenuta ad inviare la rendicontazione contabile per inserirla nel bilancio alla Sezione Provinciale di competenza.

La Rappresentanza Intercomunale può fare richiesta al Consiglio Provinciale e con autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, di dotarsi di un conto corrente bancario da inserire nel bilancio della Sezione Provinciale competente.

TITOLO XIII

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA

Art. 48 Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti.

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli Organi sociali sciolti e comunque per un periodo non superiore ad un anno con possibilità di proroga in ipotesi di comprovate ragioni.

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri di ordinaria amministrazione dell'organo che sostituisce, comprendendo di fatto la possibilità di svolgere tutte le attività istituzionali.

Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali.

Le spese relative ai Commissari straordinari sono a carico della sede commissariata.

Il Commissario straordinario può partecipare senza diritto di voto al Congresso Nazionale, all'Assemblea Nazionale, al Congresso Regionale e all'Assemblea Regionale.

Art. 49 Il Commissario ad acta

Il Commissario ad acta nominato per la Regione dal Consiglio Direttivo Nazionale e per le Province dal Consiglio Regionale ha il compito di adottare uno o più atti amministrativi che il Consiglio Regionale e/o Provinciale abbia omesso di deliberare.

L'incarico al Commissario ad acta deve essere preceduto da un invito formale all'Organo ad adempiere e deve contenere l'indicazione del termine massimo per compiere l'atto obbligatorio.

Il Commissario ad acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico, termina dalle sue funzioni.

Le spese relative ai Commissario ad acta sono a carico della sede commissariata.

TITOLO XIV

DEL PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

Art. 50 Spese di funzionamento degli organi sociali

I componenti Consiglio Direttivo Nazionale e il Consiglio e il Rappresentante Regionale e Provinciale, nonché il Revisore legale dei conti, il Collegio dei Probiviri e l'Organo centrale di controllo, il Segretario Nazionale, i Segretari Regionali ove nominati, i Commissari straordinari e i vicecommissari hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato e ad una indennità di carica.

L'Assemblea Nazionale determina gli importi e l'entità massima delle indennità di carica spettanti ai membri e commissari di cui sopra; gli importi non possono essere superiori a quelli consentiti dall'art.16 del CTS.

Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

Le spese di funzionamento degli organi dell'ENS sono a carico delle singole strutture presso cui operano.

Le spese del Congresso Nazionale ordinario e dell'Assemblea Nazionale ordinaria sono a carico della Sede Centrale, ad eccezione delle spese di viaggio che restano a carico dei rispettivi organi territoriali.

Le spese del Congresso Nazionale straordinario e dell'Assemblea Nazionale Straordinaria restano a carico dei rappresentanti dei rispettivi organi territoriali.

Le spese del Revisore dei conti, dell'Organo centrale di controllo e del Collegio dei Probiviri sono a carico del bilancio della Sede Centrale.

Art. 51 Patrimonio, destinazione dei beni e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l'ENS ha la titolarità. La titolarità dei beni immobili spetta all'Ente Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale amministra i beni immobili e compie ogni atto di gestione straordinaria ed ordinaria e può deliberare la loro assegnazione, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, ai Consigli Regionali che ne facciano richiesta. Alle Sezioni Provinciali che facciano richiesta l'assegnazione è a titolo gratuito.

In caso di attribuzione dell'utilizzo di beni immobili alle sedi periferiche i poteri di amministrazione sugli stessi da parte degli Organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria ne assumono inoltre i relativi oneri tributari, fiscali, manutentivi e di custodia, oltre a sostenere le spese variabili e fisse.

Il patrimonio dell'ENS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, e altri componenti degli organi dell'ENS anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili vietata:

1. la corresponsione ad amministratori, e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o, comunque, superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ed aventi simile struttura organizzativa;

2. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità.

Art. 52 Entrate

Le entrate dell'ENS sono costituite da rendite delle attività patrimoniali, dalle quote e contributi sociali, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti, dai proventi di iniziative di carattere economico, da ogni altra entrata.

Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico sono destinate alla realizzazione di attività istituzionali.

Le entrate dell'ENS sono amministrate dalla Sede Centrale per tramite del Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli organi periferici, fatto salvo il potere di controllo e direzione della Sede Centrale, amministrano le entrate che acquisiscono su scala locale o attraverso i conferimenti della Sede Centrale per tramite dei Consigli Regionali e dei Consigli Provinciali.

Art. 53 Bilancio consuntivo

I Consigli Provinciali approvano il bilancio consuntivo, e provvedono all'invio tramite PEC al Consiglio Regionale entro il 15 marzo unitamente alla relazione di missione discussa e presentata in sede consiliare.

Il Consiglio Regionale approva il proprio bilancio consuntivo ed i bilanci delle sezioni Provinciali entro il 31 marzo.

L'Assemblea Regionale approva il bilancio unico regionale, l'allegata relazione di missione del Consiglio Regionale e provvede all'invio per PEC alla Sede Centrale entro il 15 aprile.

L'Assemblea Nazionale approva entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio consuntivo dell'ENS composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi regionali e la relazione di missione della Sede Centrale.

I bilanci consuntivi di cui ai commi precedenti sono redatti in conformità agli schemi adottati con D.M. 05/2020 ai sensi del D.Lgs. 117/17 art.13.-Tutte le articolazioni territoriali dell'Ente redigono i propri bilanci annuali secondo lo schema del rendiconto gestionale per competenza corredato dallo Stato Patrimoniale, in coerenza con la struttura del bilancio unico nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale e l'Assemblea Nazionale redigono e approvano il bilancio sociale dell'ENS secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 54 Bilancio sociale

Relativamente agli esercizi sociali nei quali i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro deve essere redatto il bilancio sociale in conformità alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo settore.

Lo stesso viene approvato dall'Assemblea Nazionale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o regolamentato da disposizioni legislative emanate dalle leggi vigenti di ogni anno in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico nazionale e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 55 Libri sociali obbligatori

L'Associazione è tenuta a mantenere:

1. il libro degli associati o aderenti, anche su supporto informatico;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Assemblea Nazionale, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
4. la tenuta e l'aggiornamento annuale del libro inventari.

5. Il registro dei volontari

I libri di cui ai punti 1) e 2) sono tenuti a cura dell'organo di riferimento.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le procedure fissate dal Regolamento esecutivo.

TITOLO XIV SCIoglIMENTO

Art. 56 Scioglimento dell'ENS – Procedure e devoluzione patrimonio

Per l'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata la seguente procedura:

1. l'iniziativa può essere presa o dall'Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l'approvazione dei 4/5 dei componenti, o su richiesta proveniente dai 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dai rispettivi Congressi Provinciali;

2. il Consiglio Direttivo Nazionale constatata la regolarità della richiesta dovrà procedere alla convocazione entro sei mesi del Congresso Nazionale straordinario;

3. il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza 4/5 dei Delegati, dei Presidenti Provinciali, dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;

4. la decisione dell'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario a maggioranza assoluta.

5. Il Congresso nomina un comitato di liquidatori composto da tre a cinque membri di cui almeno un componente iscritto all'albo dei Revisori legali

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'ENS sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del CTS, di cui al successivo comma, e fatta salva ogni diversa destinazione prevista dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore avente analoghe finalità dell'ENS, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale / dal Congresso Straordinario.

L'estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono disposte previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali lo stesso si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità del parere, sono nulli come definito dall'art. 9 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO XVI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 Norme transitorie e finali

Il Presente Statuto abroga il precedente a far data dall'approvazione da parte del Congresso Nazionale dell'ENS APS.

Il Regolamento Esecutivo per le norme non assorbite dal nuovo Statuto è abrogato e il nuovo, proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà deliberato dall'Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

Il Regolamento Esecutivo potrà dare interpretazione autentica dello Statuto.

Il Regolamento Amministrativo Contabile sarà deliberato dall'Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

I Regolamenti dei congressi Nazionale, Regionale e Provinciale, proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, saranno deliberati dall'Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

Le norme demandate all'attuale Regolamento Interno in attesa dell'adozione del Regolamento Esecutivo rimarranno in vigore fino all'adozione del medesimo.

Qualora le Autorità di Vigilanza individuassero delle criticità nelle norme statutarie, l'Assemblea Nazionale è autorizzata ad apportare le modifiche limitatamente alle indicazioni fornite dalle anzidette Autorità e ad armonizzare, sulla base di esse, tutto lo Statuto.

In attuazione al presente Statuto il Consiglio Direttivo Nazionale può adottare la delibera di cui all'art.22 p.27 per più strutture regionali o provinciali in via cumulativa. La delibera dovrà prevedere il riconoscimento dell'autonomia alle sezioni Provinciali che verranno indicate dai consigli regionali di appartenenza, stabilendone i limiti di spesa e di attività consentite in ordine alla gestione del personale. Nella delibera dovrà essere esplicitata l'autonomia soggettiva tributaria degli Enti territoriali, al fine di consentire l'autonoma iscrizione all'anagrafe tributaria e al RUNTS.

Gli elementi per cui gli Enti potranno qualificarsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, distinti da quello nazionale, sono a titolo esemplificativo: il potere dell'ente di auto organizzarsi secondo una propria disciplina autonoma, l'esistenza di un patrimonio mobiliare e/o finanziario proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune dell'associazione locale, la redazione di un proprio bilancio o rendiconto confluyente in quello nazionale.

Con l'approvazione del presente Statuto i dipendenti che svolgono le proprie attività nelle sedi territoriali dovranno essere assunti in forza dalle sedi territoriali medesime con lo stesso trattamento economico, salariale e contrattuale; per quanto concerne il TFR dei lavoratori lo stesso, qualora non liquidato, resterà a carico, sino alla data di trasferimento del dipendente, della sede nazionale e sarà a carico delle sedi territoriali dalla data del trasferimento alla sede operativa indicata nel contratto.

Tutti gli organi precedentemente eletti restano in carica salvo vi sia necessità di riproporre la nomina per ragioni di conflitto con il presente statuto.

Gli organi in scadenza sono prorogati e il relativo congresso di rinnovo dovrà temersi entro il 31.12.2027.

Con il riconoscimento dell'autonomia amministrativa gestionale e tributaria, appena acquisito il codice fiscale ed il codice univoco destinatario della sede territoriale, i dirigenti di dette sedi sono tenuti a chiedere la volturazione dei contratti in corso attinenti le proprie sedi fornendo le dovute indicazioni ai fini della relativa fatturazione.